

**Azienda di Servizi alla Persona**  
**ISTITUTI MILANESI MARTINOTTI E STELLINE**  
**E PIO ALBERGO TRIVULZIO**  
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 24.12.2021

**Determinazione del Direttore Generale n. DG/119/2021**

<b>DIREZIONE PROPONENTE</b>		<b>Direzione Generale</b>	
Responsabile del procedimento		Il Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Per il Dirigente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (Dott.ssa Rossana Coladonato)  Il Responsabile dell'Area Alberghiera- Economale e Provveditorato (dott. Ugo Ammannati)	<i>Firmato digitalmente</i>
Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)		Per il Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo (Dott.ssa Rossana Coladonato) Il Responsabile dell'Area Alberghiera- Economale e Provveditorato (dott. Ugo Ammannati)	<i>Firmato digitalmente</i>
<b>Prot.</b>	<b>Oggetto:</b>	<b>Definizione transattiva contenzioso Tribunale di Milano R.G. n. 11241/2020</b>	

Il Direttore Generale,

richiamata la Determinazione n. DG/63/2020 del 15 ottobre 2020 con la quale veniva dato mandato agli Avv.ti Massimo Meraviglia e Sabrina Allisio al fine di costituirsi nel giudizio promosso da HUPFER ITALIA S.R.L. dinnanzi al Tribunale di Milano (R.G. n. 11241/2020) avente ad oggetto la richiesta risarcitoria per l'asserito danno patito a conclusione delle Gara n. 7265785 – CIG 770754642, munendoli di procura alle liti per resistere nel suddetto giudizio ed assumere tutte le opportune iniziative giurisdizionali a tutela degli interessi di questo Ente nel suddetto giudizio ed in ogni sua fase successiva ed esecutiva e di merito, in ogni suo grado, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi, di conciliare e transigere, rinunciare agli atti del giudizio, di farsi sostituire ed eleggere il domicilio, autorizzandoli, in particolare, alla chiamata in causa della Società LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A, stante l'operatività della polizza R.C. PATRIMONIALE n. DCB38194675 stipulata in data 31 MARZO 2019, la quale copre i danni causati durante le procedure di gara;

preso atto che a seguito del deposito, da parte dell'ASP, della comparsa di costituzione con richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo a garanzia, la prima udienza, fissata per il 19 ottobre 2020 è stata differita al 26 novembre 2020 per far fronte alle incombenze necessarie alla chiamata del terzo;

rilevato che l'assicurazione, costituita in giudizio, ha rappresentato oltre all'inammissibilità ed infondatezza della richiesta risarcitoria formulata da Hupfer Italia s.r.l., anche, in via subordinata in caso di accoglimento del ricorso introduttivo, l'operatività della franchigia di € 2.500 a carico dell'assicurata ASP IMMeS e PAT;

preso atto che la richiesta di operatività della franchigia è stata immediatamente contestata dall'ASP, la quale ha evidenziato una erronea ed inaccettabile gestione del sinistro da parte della LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A che, senza valido motivo ha ritardato la definizione del sinistro in oggetto, comunicando solo in data 14 ottobre 2020, dunque dopo oltre un anno dall'apertura del sinistro (15 luglio 2019), che lo stesso rientrava nella copertura della polizza sottoscritta con l'assicurata e costringendo, di fatto, l'ASP a costituirsi nel giudizio intrapreso dalla Hupfer Italia s.r.l.;

rilevato che in data 21 settembre 2021 è pervenuta da parte della ricorrente HUPFER ITALIA s.r.l. proposta di definizione transattiva della vertenza con la quale si è resa disponibile ad accettare a saldo e stralcio l'importo pari ad € 10.000 a fronte dei 19.671,01 richiesti con in sede giudiziale;

valutato che tale proposta - tenuto conto delle contestazioni sorte in corso di causa tra l'ASP e la compagnia assicurativa in ordine all'operatività della franchigia di € 2.500 - è stata formulata con la previsione di porre a carico della compagnia assicurativa l'importo di € 8.000 e dell'ASP l'importo di € 2.000;

preso atto che la compagnia assicurativa, per il tramite del proprio legale, con nota dell'1 ottobre 2021, ha comunicato di accettare l'assunzione dell'obbligo di pagare 8.000 euro a saldo e stralcio, a condizione che l'assicurata paghi 2.000 euro e che il pagamento di 8.000 euro effettuato da Lloyd's sia da intendersi interamente liberatorio della sua posizione;

evidenziato che il dissenso sulla proposta transattiva comporterebbe con tutta evidenza un prosieguo del giudizio (in cui allo stato argomento che avversa controparte con significativo peso è il difetto di giurisdizione che, se accolto, non farebbe che rimettere a successivo giudizio avanti il giudice amministrativo la nuova causa avente il medesimo contenuto di merito) che esporrebbe questo Ente al rischio di veder riconosciuto un risarcimento di importo potenzialmente significativamente superiore a quanto proposto in transazione (la metà della richiesta formulata in questo giudizio) con ciò esponendo al rischio di dover riconoscere l'importo in differenza rispetto a quanto richiesto in questa occasione, per cui la Compagnia di Assicurazione ha dato sostanziale disponibilità all'accoglimento della proposta, in sostanza configurandosi in questa fase un caso di *mala gestio* da parte di questo Ente che non volesse accogliere una proposta che tra l'altro comporta addirittura una riduzione della franchigia a carico di questo Ente (pur in assenza nella polizza di una indicazione che consenta mai una parziale riduzione della franchigia);

dato altresì atto che in concreto il giudizio intentato contro questo Ente e in cui questo Ente ha chiamato in causa la Compagnia di Assicurazione in manleva vede raggiunto l'obiettivo di veder attivata la copertura assicurativa invocata e che l'assenso da parte della Compagnia chiamata a questi valori economici costituisce - se ce ne fosse bisogno - evidenza del rischio di causa esistente in questo giudizio stante il maggior onere (pari ad 8.000 euro) che graverebbe sulla Compagnia di Assicurazione;

ritenuto, pertanto, che risulta vantaggiosa per l'Ente la risoluzione bonaria del contenzioso in corso con HUPFER ITALIA S.r.l. e la terza chiamata LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A., nei termini ed alle condizioni sopra indicate, in ragione dell'alea del giudizio ordinario e della circostanza che l'ASP - con la definizione stragiudiziale del giudizio - andrebbe a corrispondere l'importo di € 2.000 a fronte dell'importo di € 2.500 contrattualmente previsto a titolo di franchigia;

preso atto, dunque, che la definizione transattiva del giudizio alle condizioni sopra riportate comporterà il pagamento di € 2.000,00 da parte di questa Amministrazione;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisita l'attestazione in ordine alla legittimità dell'atto del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa per l'Accreditamento Istituzionale;

dato atto che a far tempo dal 23 dicembre 2021 e sino a tutto il 27 dicembre 2021 il Dott. Ugo Ammannati, Responsabile dell'Area Alberghiera- Economale e Provveditorato, sostituisce per tutte le funzioni di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo la Dott.ssa Rossana Coladonato giusta comunicazione del 23 dicembre 2021;

richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

### **DISPONE**

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

- 1) di autorizzare la definizione transattiva del giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Milano (R.G. n. 11241/2020) avente ad oggetto la richiesta risarcitoria formulata da Hupfer Italia s.r.l. per l'asserito danno patito a conclusione delle Gara n. 7265785 – CIG 770754642, alle seguenti condizioni:
  - le parti accettano di definire, con apposito accordo, in via transattiva il giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Milano RG n. 11241/2020;
  - Hupfer Italia s.r.l. accetta, a saldo e stralcio, l'importo complessivo di € 10.000 a fronte dei 19.671,01 oggetto di richiesta risarcitoria;
  - l'importo di € 10.000 verrà corrisposto per € 8.000 dalla società LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A e per € 2.000 dall'ASP IMMES e PAT;
  - il pagamento dell'importo di € 2.000 da parte dell'ASP dovrà intendersi interamente liberatorio della propria posizione con riferimento a tutte le parti in causa
  - con la sottoscrizione dell'accordo ed il pagamento degli importi sopra indicati tutte le parti in causa rilasceranno reciproca dichiarazione liberatoria di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi altro motivo e/o ragione dedotta e/o anche solo deducibile in relazione a quanto dedotto e/o deducibile dal predetto giudizio;
  - i legali delle parti costituite in giudizio rinunceranno al vincolo della solidarietà ex art. 13 comma 8 della Legge Professionale sottoscrivendo a loro volta la transazione.
- 2) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.000,00, sarà finanziato nell'ambito del Budget n. 436/2021 come da annotazione del Servizio Economico Finanziario così come segue: CO.GE. 780.070.00100.

Il Direttore Generale  
(dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente,  
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.